

ORDINANZA 12.12.2020, N. 108

Misure di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in area arancione.*Il Presidente della Regione***ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 108 DEL 12 DICEMBRE 2020****Oggetto: misure di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in area arancione.****VISTO** l'art. 32 della Costituzione;**VISTO** lo Statuto della Regione Abruzzo;**VISTI:**

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, circa la proroga dell'efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza;

VISTI

- il DPCM 7 agosto 2020 riportante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM 7 settembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

VISTI altresì

- il DPCM 13 ottobre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05563) pubblicato sulla G.U. n. 253 del 13.10.2020;
- il DPCM 18 ottobre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05727) “pubblicato sulla G.U. n. 258 in pari data;

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” pubblicato sulla G.U. n.265 del 25 ottobre 2020”;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da virus COVID 19, è stato prorogato al 31 gennaio 2021;

VISTO il Decreto legge 7 ottobre 2020 n.125 con oggetto “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione delle direttiva (UE)2020/739 del 3 giugno 2020” con il quale si stabilisce, tra gli altri, che nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri continuano ad applicarsi le misure previste nel DPCM del 7 settembre 2020 che contempla la possibilità per le Regioni, di introdurre misure più restrittive rispetto a quelle recate, a livello nazionale;

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO in particolare l’art.3 dello stesso “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”;

CONSIDERATO che le limitazioni alla mobilità non si riflettono sull’esercizio di attività consentite in base ad altre disposizioni del DPCM 3 novembre 2020 e non oggetto di restrizioni in forza di specifiche disposizioni contenute nel riferito art.3;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 102 del 16 novembre 2020 con cui - alla luce delle valutazioni del Gruppo Tecnico Scientifico Regionale di cui alla D.G.R. n.139/2020 rese a seguito della riunione tenutasi il 15.11.2020 in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologia nel territorio regionale e dell'analisi del Report di Monitoraggio della cabina di Regia Ministero Salute/Istituto Superiore di Sanità relativo alla settimana 2/8 novembre 2020 - è stato stabilito di anticipare nei tempi l'applicazione delle misure restrittive di cui all'art. 3 del DPCM 03.11.2020;

DATO ATTO altresì che la precitata Ordinanza n. 102/2020 stabilisce l'introduzione delle misure restrittive di cui all'art. 3 del DPCM 03.11.2020 a far data dal 18 novembre 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 novembre 2020 con cui all'art. 1 rubricato "Misure urgenti di contenimento del contagio nella Regione Abruzzo" è stato espressamente disposto che *"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le misure di cui all'art.3 del medesimo decreto sono applicate alla Regione Abruzzo"*;

VISTI

- il DPCM 3 dicembre 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»"*;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute 5 dicembre 2020 recante *"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, con la quale è stata confermata per la Regione Abruzzo l'applicazione delle misure restrittive di cui all'art.3 del D.P.C.M. 03.12.2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute dell'11 dicembre 2020 recante *"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte"* con la quale è stato stabilito che *"per la Regione Abruzzo cessa l'applicazione delle misure di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e sono applicate, a decorrere dal 13 dicembre 2020 e per un periodo di quattordici giorni, le misure di cui all'art. 2 del medesimo decreto"*;

RITENUTO OPPORTUNO precisare, anche tenendo conto di quanto indicato nelle risposte alle domande frequenti sulle misure adottate dal Governo (Faq) e pubblicate sul sito istituzionale del Governo medesimo nonché delle misure adottate da altre Regioni nel medesimo scenario, quali spostamenti sono consentiti sul territorio regionale in relazione al divieto di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b) del D.P.C.M. 3 dicembre 2020;

RITENUTO che la cura, anche personale e non commerciale, dei terreni ai fini di autoproduzione nonché degli animali da allevamento, integra il presupposto delle esigenze lavorative e, nel caso degli animali allevati, costituisce situazione di necessità collegata al benessere dell'animale;

VISTE la L.R. 21 dicembre 2012, n. 66 recante *"Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo"* e la L.R. 8 novembre 2006, n. 34 recante *"Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo"*;

RITENUTO NECESSARIO precisare che:

- l'attività di ricerca e raccolta dei tartufi, in quanto assimilabile ad attività lavorativa, è consentita anche al di fuori del proprio comune di residenza, domicilio o abitazione, a condizione che il raccoglitore abbia sempre con sé:
 - a) tesserino di abilitazione alla raccolta dei tartufi in corso di validità;
 - b) copia dell'attestazione del versamento della tassa regionale dell'anno in corso;
 - c) se non è titolare di P.IVA specifica (con codice ATECO 02.30.00 "raccolta di prodotti non legnosi del bosco"), copia dell'attestazione del versamento per sostituto d'imposta entro i 7.000 euro del modello F24;
- la raccolta a titolo amatoriale dei tartufi, nonché quella di funghi, erbe e frutti spontanei, può essere effettuata esclusivamente nel comune di residenza domicilio o abitazione;

VISTE la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e L.R. 28 gennaio 2004, n. 10 "Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente";

VISTO in particolare l'art. 44 della L.R. 10/2004 che prevede le modalità di svolgimento del controllo della fauna selvatica;

CONSIDERATO che lo svolgimento delle operazioni di controllo e contenimento faunistico è operazione essenziale per la tutela delle colture agricole - soprattutto in questo particolare periodo dell'anno nel quale avvengono le semine di cereali - ma anche per limitare il pericolo potenziale per la pubblica incolumità;

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni di danni alle colture agricole pervenute nel 2020 a cui non si è potuto dare seguito con operazioni di controllo della fauna selvatica a causa della situazione di emergenza sanitaria nazionale;

PRESO ATTO, altresì, che l'emergenza sanitaria nazionale ha anche limitato significativamente l'esercizio della ordinaria caccia al cinghiale;

CONSIDERATO che l'attuazione degli interventi di controllo della fauna selvatica risponde ad una situazione oggettiva di necessità connessa all'interesse pubblico di assicurare il contenimento dei danni alle produzioni agricole e ridurre i pericoli alla circolazione stradale;

CONSIDERATO che gli interventi di controllo e contenimento possono essere effettuati esclusivamente dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province e dalle guardie venatorie volontarie che si avvalgono dei soggetti all'uopo autorizzati ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 10/2004;

VISTA la D.G.R. n. 139/2019 che modifica la D.G.R. n. 185/2018 relativa all'approvazione delle attività di controllo delle popolazioni di cinghiale (*Sus scrofa*) in Abruzzo per il triennio 2018/2020;

RICHIAMATI la Circolare del Dipartimento Agricoltura - Regione Abruzzo - Prot. RA/349033/20 del 19/11/2020 recante "Attività di controllo delle popolazioni di cinghiale - Comunicazioni" ed i connessi Protocolli Operativi;

VISTO il Decreto 4 maggio 2017, n. 1/Reg. recante "Regolamento per la Gestione Faunistico-Venatoria degli Ungulati. Legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente);

RITENUTO a tal fine necessario precisare che l'attuazione degli interventi di controllo e contenimento faunistico, rientrando tra le attività di interesse pubblico, possa essere effettuata anche fuori dal Comune di residenza, domicilio o abitazione dagli addetti al controllo anche oltre le ore 22:00;

CONSIDERATO che, oltre alla necessità dello svolgimento delle operazioni di controllo e contenimento faunistico, per limitare i danni alle colture e il potenziale pericolo per la pubblica incolumità, nonché per conseguire l'equilibrio faunistico venatorio **costituisce stato di necessità lo svolgimento del prelievo venatorio con le seguenti modalità:**

- nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
- nell'ATC di iscrizione;
- nelle Aziende Agrituristiche Venatorie e nelle Aree per l'addestramento e l'allenamento dei cani anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
- nei distretti/zone di intervento assegnati dagli ATC per il prelievo degli ungulati anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
- negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione, anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, ai soli titolari dei medesimi;

RITENUTO di precisare che l'attività venatoria è limitata ai soli residenti anagraficamente in Abruzzo ed esclusivamente all'interno dei confini amministrativi regionali e che non è consentita l'attività venatoria ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Abruzzo, anche nel caso di domicilio o abitazione all'interno del territorio regionale;

VISTA la L.R. 27 aprile 2017, n. 28 recante "Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne";

RITENUTO necessario precisare, con riferimento alle attività di pesca sportiva e dilettantistica, che gli spostamenti sono consentiti esclusivamente nella provincia di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale con obbligo di rientro nella medesima giornata presso l'abitazione abituale. Relativamente all'attività di pesca professionale, in quanto attività lavorativa, si precisa che sono consentiti gli spostamenti su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che per un corretto presidio delle attività alieutico-venatorie è necessario garantire un adeguato servizio di vigilanza sul territorio e consentire, quindi, all'interno del territorio provinciale gli spostamenti dei soggetti preposti alla vigilanza di cui all'art. 28 della L.R. 28/2017 e all'art. 51 della L.R. 10/2004;

ORDINA

ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833
in materia di igiene e sanità pubblica:

Disposizioni per gli spostamenti

1. È consentito lo spostamento, anche al di fuori del proprio comune di residenza, domicilio o abitazione, per la **coltivazione e la cura dei terreni per uso agricolo** (orti, vigneti, oliveti, frutteti...) anche ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) effettuate direttamente o tramite componenti del nucleo familiare, da intendersi come conviventi, o parenti o affini entro il secondo grado, sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva o la disponibilità (attestata tramite documentazione scritta di qualsiasi natura proveniente dal proprietario) e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.

2. Con riferimento **alle attività di raccolta tartufi, funghi, erbe e frutti spontanei** si precisa quanto segue:

- l'attività di ricerca e raccolta dei tartufi, in quanto assimilabile ad attività lavorativa, è consentita anche al di fuori del proprio comune di residenza, domicilio o abitazione, a condizione che il raccoglitore abbia sempre con sé:
 - a) tesserino di abilitazione alla raccolta dei tartufi in corso di validità;
 - b) copia dell'attestazione del versamento della tassa regionale dell'anno in corso;
 - c) se non è titolare di P.IVA specifica (con codice ATECO 02.30.00 "raccolta di prodotti non legnosi del bosco"), copia dell'attestazione del versamento per sostituto d'imposta entro i 7.000 € del modello F24;
- la raccolta **a titolo amatoriale** dei tartufi, nonché quella di funghi, erbe e frutti spontanei, può essere effettuata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione.

3. Con riferimento **agli animali allevati** si precisa che lo spostamento per accudire gli animali allevati costituisce situazione di necessità collegata al benessere dell'animale e quindi è consentito lo spostamento dal comune di residenza, domicilio o abitazione limitatamente allo svolgimento di tale attività.

Disposizioni in materia di controllo faunistico, attività venatoria e pesca

4. Rientrando tra le attività di interesse pubblico, è consentito svolgere le **attività di controllo e contenimento faunistico** di cui alla D.G.R. n. 139/2019 relativa all'approvazione delle attività di controllo delle popolazioni di cinghiale (*Sus scrofa*) in Abruzzo per il triennio 2018/2020, nel rispetto delle modalità stabilite con la Circolare del Dipartimento Agricoltura - Regione Abruzzo - Prot. RA/349033/20 del 19/11/2020 e dei connessi Protocolli Operativi; sono pertanto consentiti all'interno del territorio provinciale di competenza gli spostamenti degli addetti al controllo anche fuori dal comune di residenza, domicilio o abitazione, anche oltre le ore 22:00.

5. È consentito lo svolgimento dell'**attività venatoria, in quanto stato di necessità per conseguire l'equilibrio faunistico venatorio**, per limitare i danni alle colture nonché il potenziale pericolo per la pubblica incolumità, con le seguenti modalità:

- nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
- nell'ATC di iscrizione;
- nelle Aziende Agrituristiche Venatorie e nelle Aree per l'addestramento e l'allenamento dei cani anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
- nei distretti/zone di intervento e nelle zone di caccia assegnati dagli ATC per il prelievo del cinghiale anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, nel rispetto del Regolamento Regionale per la gestione Faunistica-venatoria degli ungulati n. 1/2017;
- negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione, anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, ai soli titolari dei medesimi.

6. L'attività venatoria è limitata ai soli residenti anagraficamente in Abruzzo ed esclusivamente all'interno dei confini amministrativi regionali. Non è consentita l'attività venatoria ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Abruzzo, anche nel caso di domicilio o abitazione all'interno del territorio regionale.

7. L'attività di **pesca sportiva e dilettantistica** può essere effettuata esclusivamente nella provincia di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale con obbligo di rientro nella medesima giornata presso l'abitazione abituale. Relativamente all'attività di pesca professionale, in quanto attività lavorativa si precisa che sono consentiti gli spostamenti su tutto il territorio nazionale.

8. La **vigilanza ittica e venatoria volontaria** è consentita in quanto attività di pubblico interesse e può essere esercitata dagli agenti di polizia giudiziaria nominati dalle Province nell'ambito del territorio provinciale di propria pertinenza, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione.

DISPOSIZIONI FINALI

9. Tutte le attività previste dalla presente ordinanza dovranno essere svolte nel rispetto di tutte le misure di prevenzione del contagio da COVID-19 come previste dalle norme sanitarie vigenti.

10. La presente ordinanza:

- produce effetti **a far data dal 13 dicembre 2020** ed è valida su tutto il territorio della regione Abruzzo nello scenario di tipo 3 (**area arancione**), fino al termine dell'emergenza epidemiologica, salvo diverso provvedimento;
- viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti competenti per territorio, ai Sindaci della regione Abruzzo ed al Dipartimento Protezione Civile regionale;
- è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

**La Direttrice del Dipartimento
Agricoltura**

Dr.ssa Elena SICO
(firmato digitalmente)

**Il Vicepresidente con delega
all'Agricoltura, Caccia e Pesca**

Emanuele Imprudente
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta Regionale

Dott. Marco Marsilio
(firmato digitalmente)